VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6 DEL 14 MAGGIO 2026

Oggetto: approvazione dello statuto de L'Artisanà

L'anno 2026, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 17:06, nella sala delle riunioni presso la sede de L'Artisanà, si è riunito il consiglio di amministrazione dell'ente, convocato dal presidente con le modalità previste dallo statuto.

Sono presenti:

		Presente
DOMAINE Bruno	Presidente	Sì
BARBERI Sandra	Consigliere, rappresentante della Regione	Sì
COQUILLARD Dario	Consigliere, rappresentante dei produttori professionisti	Sì
	Totale presenti 3 Totale assenti 0	

Svolge le funzioni di segretario Alessandro Cama, direttore incaricato con determinazione del presidente de L'Artisanà 3 ottobre 2025 n. 3.

L'argomento di cui all'oggetto è trattato come riportato nel seguito.

La discussione, durante la quale è presente anche il revisore dei conti Luca Pressenso, inizia alle ore 17:35 e termina alle ore 18:13.

OGGETTO: approvazione dello statuto de L'Artisanà
Deliberazione n. 6 del 14/05/2026

Il presidente

- richiama la legge regionale 18 marzo 2025 n. 6 recante “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell’artigianato valdostano e nuova disciplina dell’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT), ore denominato L’Artisanà”;
- ricorda come il titolo III della suddetta legge modifichi la legge regionale 24 maggio 2007 n. 10, istitutiva di IVAT, modificando tra l’altro la denominazione dell’ente in L’Artisanà;
- sottolinea che la legge regionale 24 maggio 2007 n. 10, così come riformata dalla legge regionale 18 marzo 2025 n. 6:
  - con il comma 2 dell’articolo 1, riconosce a L’Artisanà autonomia statutaria e regolamentare oltre che amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria;
  - con la lettera a) del comma 3 dell’articolo 5, attribuisce al consiglio di amministrazione la competenza per l’approvazione di statuto e regolamenti;
- illustra, con l’intervento anche del direttore, la bozza di statuto allegata che contiene alcune disposizioni regolamentari con l’obiettivo di raccogliere in un unico testo tutte le norme che regolano l’attività dell’ente, al fine di operare una semplificazione dell’azione amministrativa;
- precisa che la bozza di statuto contiene alcune disposizioni che riproducono norme di legge nazionali o regionali, inserite con un fine ricognitivo per favorire la completezza e la coerenza del testo, evidenziate in carattere corsivo e i cui riferimenti normativi sono indicati in nota a piè di pagina;

I consiglieri esaminano possibili alternative in merito alla composizione della consulta dei produttori dell’artigianato valdostano;

In assenza di altri interventi, il presidente propone al consiglio di amministrazione di approvare lo statuto de L’Artisanà, secondo la bozza allegata.

Il consiglio di amministrazione

- udito quanto riferito dal presidente;
- considerata la discussione a cui hanno partecipato tutti i consiglieri presenti;
- vista la documentazione consegnata e illustrata;
- dato atto che il direttore ha espresso il parere favorevole di legittimità rispetto al presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;
- all’unanimità dei voti favorevoli espressi;

delibera di

1. approvare lo statuto allegato de L’Artisanà;
2. abrogare esplicitamente il precedente statuto e i regolamenti dell’ente;
3. aggiornare la sezione Trasparenza del sito *internet* de L’Artisanà, nella parte dedicata agli atti generali dell’ente, utile a soddisfare gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
4. pubblicare il presente provvedimento all’albo de L’Artisanà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003 n. 3.

Il presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento.

Letto, approvato e in data 19/05/2026 sottoscritto.

Il presidente	Il segretario
Bruno Domaine	CAMA Alessandro

==========

Statuto

Approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione
14 maggio 2026 n. 6

L'Artisanà
CF e partita IVA
00467130076
www.lartisana.vda.it
info@lartisana.vda.it
info@pec.lartisana.vda.it

Sede legale
via Chambéry, 95
11100 Aosta
☎ +39 0165 1835100

Area Sviluppo
via Chambéry, 95
11100 Aosta
☎ +39 0165 1835110

Area Cultura
MAV – Museo dell'artigianato valdostano
frazione Chez Sapin, 86
11020 Fénis (Valle d'Aosta)
☎ +39 0165 1835122

Nota metodologica: Le disposizioni del presente statuto che riproducono norme di legge nazionali o regionali, inserite con un fine ricognitivo per favorire la completezza e la coerenza del testo, sono evidenziate in carattere *corsivo*. I relativi riferimenti normativi sono indicati in nota a piè di pagina.

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Natura giuridica

1. *L'Artisanà è ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta, appartenente al comparto unico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22, ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria.*[1]
2. L'Artisanà è ente non economico poiché nella sua attività non applica il criterio dell'economicità, inteso come bilanciamento tra costi e ricavi.

Articolo 2 – Sede legale

1. L'Artisanà ha sede legale in Aosta, via Chambéry n. 95.

Articolo 3 – Compiti

1. *L'Artisanà ha il compito di tutelare, valorizzare e sviluppare l'artigianato valdostano, nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche, tramite:*
   - *a) il Museo dell'artigianato valdostano e le relative attività di carattere culturale;*
   - *b) attività volte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese artigiane;*
   - *c) attività di carattere promozionale;*
   - *d) attività formative;*
   - e) *altre attività e progetti specifici, in attuazione degli indirizzi definiti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.*[2]

Articolo 4 – Proposito evolutivo

1. L'Artisanà adotta un proposito evolutivo per orientare le proprie finalità istituzionali, inteso come uno scopo dinamico che evolve con il contesto di riferimento, motiva l'azione individuale e collettiva e assicura che l'attività non sia un semplice esercizio di funzioni, ma un processo costante di creazione di valore e di sviluppo locale.

[1] norma riproduttiva del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[2] norma riproduttiva del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.

CAPO II – Organi

Articolo 5 – Presidente

1. *Il presidente è organo di indirizzo e legale rappresentante de L'Artisanà.*[3]
2. *Al presidente competono gli atti di direzione politica de L'Artisanà che il presente statuto non attribuisca alla competenza del consiglio di amministrazione.*[4]
3. *In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito dal vice presidente.*[5]
4. *Le cariche di presidente* o di vice presidente *sono incompatibili con l'esercizio di impresa nell'ambito della produzione artigianale di beni durevoli e semidurevoli.*[6]

Articolo 6 – Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo dell'ente ed esercita la sua competenza sui seguenti atti di direzione politica:
   - *approvazione di statuto e regolamenti;*[7]
   - *adozione di strumenti di programmazione, anche finanziaria;*[8]
   - adozione di strumenti di rendicontazione e controllo dell'attività dell'ente;
   - acquisizione e alienazione di diritti reali su beni immobili;
   - assunzione di mutui e l'esecuzione di operazioni finanziarie;
   - partecipazione in società;
   - nomina del revisore legale.
2. Il consiglio di amministrazione svolge inoltre un ruolo consultivo sui temi che il presidente sottopone all'attenzione dell'organo.
3. *Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente*[9], con un preavviso minimo di due giorni mediante qualunque mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte del consigliere.
4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
5. Il consigliere è tenuto ad astenersi dalle discussioni e dalle deliberazioni nelle quali sussista un interesse proprio o un interesse di parenti o affini fino al quarto grado, anche nel caso in cui tali rapporti riguardino soggetti conviventi di fatto.
6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente.

---

[3] norma riproduttiva del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[4] norma riproduttiva del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[5] norma riproduttiva del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[6] norma riproduttiva del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[7] norma riproduttiva della lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[8] norma riproduttiva della lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[9] norma riproduttiva del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.

Articolo 7 – Costituzione del consiglio di amministrazione

1. *Il consiglio di amministrazione è composto da:*
   - *il presidente di cui all'articolo 5, designato dalla Giunta regionale;*
   - *un soggetto in possesso di comprovata e documentata esperienza nel settore dell'artigianato valdostano, designato dalla Giunta regionale;*
   - *un soggetto eletto dai produttori professionali dell'artigianato valdostano, iscritti nella sezione del Registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2025 n. 6.*[10]
2. Entro trenta giorni dall'avvenuta designazione o nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, il presidente convoca la prima seduta durante la quale si procede alla convalida dei componenti e all'elezione del vice presidente.

Articolo 8 – Decadenza del consiglio di amministrazione

1. *Il consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni*[11], decorrenti dalla data della prima seduta di insediamento.
2. Alla scadenza del quinquennio, i componenti del consiglio di amministrazione decadono, ma, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, essi restano in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo con poteri limitati esclusivamente all'adozione degli atti ordinari, urgenti e indifferibili.

Articolo 9 – Revisore legale

1. *Il revisore legale esercita il controllo dell'attività amministrativa e contabile de L'Artisanà.*[12]
2. *Il revisore legale è scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39*[13].
3. Il revisore legale dura in carica cinque anni, con decorrenza dal provvedimento di nomina, e può essere riconfermato una sola volta.
4. *Il revisore legale ha accesso a qualsiasi atto adottato da L'Artisanà*[14], su semplice richiesta qualora non sia già stato messo a disposizione dall'ente.
5. Il revisore legale è convocato alle sedute del consiglio di amministrazione e vi partecipa quando lo ritiene opportuno o su specifica richiesta di almeno un componente dell'organo.

---

[10] norma riproduttiva del comma 5 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[11] norma riproduttiva del comma 5 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[12] norma riproduttiva del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[13] norma riproduttiva del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[14] norma riproduttiva del comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

6. *Il revisore legale non può assumere, presso L'Artisanà o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro, di consulenza o altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.*[15]

Articolo 10 – Direttore

1. *Il direttore è organo gestionale de L'Artisanà ed esercita tutte le funzioni non attribuite agli organi di indirizzo dell'ente.*[16]
2. *Spetta al direttore l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico.*[17]
3. Il direttore svolge una funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti della parte politica e gestionale de L'Artisanà.
4. In particolare, il direttore:
   - partecipa con funzioni consultive e in qualità di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione;
   - collabora con gli organi di indirizzo de L'Artisanà nelle attività di programmazione, rendicontazione e controllo delle attività dell'ente;
   - *esprime il parere di legittimità sugli atti di competenza degli organi di indirizzo de L'Artisanà;*[18]
   - *rappresenta L'Artisanà nell'attività contrattuale dell'ente;*[19]
   - *adotta tutti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno;*[20]
   - *gestisce il personale alle dipendenze dell'ente;*[21]
   - *esercita il potere di spesa nell'ambito delle risorse assegnate;*[22]
   - *definisce la struttura organizzativa e la sua articolazione, nell'ambito della dotazione organica di personale dell'ente;*[23]
   - *presiede le commissioni di gara e di concorso;*[24]
   - *rilascia autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi;*[25]
   - *emana gli atti costituenti manifestazione di giudizio;*[26]

---

[15] norma riproduttiva del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[16] norma riproduttiva del comma 1 dell'articolo 7-bis della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10 e della lettera n) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n.22.
[17] norma riproduttiva del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[18] norma riproduttiva del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[19] norma riproduttiva della lettera i) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[20] norma riproduttiva del comma 1 dell'articolo 4 e della lettera g) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[21] norma riproduttiva delle lettere a), d) ed e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[22] norma riproduttiva della lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[23] norma riproduttiva della lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[24] norma riproduttiva della lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[25] norma riproduttiva della lettera j) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[26] norma riproduttiva della lettera k) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.

- *propone al presidente l'avvio delle liti attive e passive e l'esercizio del potere di conciliare e transigere, in caso di contenzioso;*[27]
- esercita le funzioni di datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- costituisce la delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni sindacali e nella contrattazione decentrata;
- esercita le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- esercitare la funzione di responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento UE 2016/679;
- esercita le funzioni di ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- esercita ogni altra responsabilità attribuita dai regolamenti dell'ente o conferita dal presidente.

5. Solamente in caso di assenza, impedimento e conflitto di interesse, il presidente sostituisce il direttore ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
6. *L'incarico di direttore è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.*[28]
7. *L'incarico di direttore è a tempo pieno ed esclusivo, incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, autonoma o dipendente.*[29]

CAPO III – Istituti di partecipazione

Articolo 11 – Consulta dei produttori dell'artigianato valdostano

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10, al fine di garantire un raccordo e di assicurare la partecipazione attiva degli artigiani ai processi decisionali de L'Artisanà, è istituita la consulta dei produttori dell'artigianato valdostano, di seguito denominata consulta.
2. Alla consulta partecipano:
   - i produttori professionali, iscritti al Registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2025 n. 6, che hanno in essere con L'Artisanà contratti per il conferimento di oggetti dell'artigianato;
   - un produttore non professionale, iscritto al Registro di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2025 n. 6, scelto da L'Artisanà in rappresentanza di ognuna delle categorie di classificazione dell'artigianato valdostano di cui all'articolo 2 della stessa legge;
   - il consiglio di amministrazione de L'Artisanà;
   - un rappresentante per ogni principale struttura organizzativa della parte gestionale de L'Artisanà.

[27] norma riproduttiva delle lettere l) e m) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22.
[28] norma riproduttiva del comma 3 dell'articolo 7-bis della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[29] norma riproduttiva dei commi 4 e 5 dell'articolo 7-bis della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.

3. La consulta si riunisce con cadenza almeno annuale e opera per:
   - formulare pareri non vincolanti su richiesta del consiglio di amministrazione de L'Artisanà;
   - raccordare le esigenze degli artigiani con le attività svolte da L'Artisanà.

CAPO IV – Organizzazione

Articolo 12 – Principi di organizzazione

1. L'Artisanà adotta un modello organizzativo basato sulla distribuzione dell'autorità e sulla responsabilità diffusa, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, la rapidità dei processi decisionali, la valorizzazione delle competenze professionali, una partecipazione piena ed autentica delle persone al lavoro.
2. Nell'organizzazione de L'Artisanà, l'autorità non è legata alla posizione gerarchica, ma alla titolarità di ruoli specifici che dispongono della piena autonomia operativa e decisionale necessaria al perseguimento del proposito dell'ente, entro i limiti definiti dalle risorse assegnate e dai vincoli che disciplinano l'attività di un organismo pubblico.

Articolo 13 – Atti

1. I provvedimenti, nella responsabilità del consiglio di amministrazione, sono denominati deliberazioni.
2. I provvedimenti, nella responsabilità del presidente e del direttore, sono denominati determinazioni.
3. Gli atti di diritto privato, nella responsabilità del presidente e del direttore, sono denominati disposizioni.
4. Deliberazioni, determinazioni e disposizioni recano la data e un numero progressivo per la corretta individuazione e conservazione degli atti negli appositi registri dell'ente.
5. Le deliberazioni e le determinazioni sono tempestivamente pubblicate all'albo de L'Artisanà per 15 giorni consecutivi e rese disponibili sul sito dell'ente per almeno 5 anni dalla data della loro adozione.
6. Le deliberazioni diventano esecutive a seguito della pubblicazione.
7. Le determinazioni e le disposizioni diventano esecutive a seguito dell'apposizione del parere di legittimità o del visto di regolarità contabile, quando richiesti, e della sottoscrizione dell'organo che le adotta.

Articolo 14 – Economo

1. L'economo effettua il pagamento di spese urgenti e di entità inferiore a 500,00 € (IVA esclusa), annotandole in un apposito registro e utilizzando un fondo, costituito nel limite di 5.000,00 € tramite determinazione del direttore all'inizio di ogni esercizio contabile o a seguito del suo esaurimento.
2. All'esaurimento del suddetto fondo, l'economo:

- rendiconta le spese effettuate, allegando i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e imputando ogni spesa sul bilancio gestionale dell'ente;
- chiede che il fondo sia ripristinato.

3. Al termine di ogni esercizio contabile, l'economo:
   - rendiconta le spese effettuate, allegando i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e imputando ogni spesa sul bilancio gestionale dell'ente;
   - restituisce il fondo rimanente alla tesoreria dell'ente.
4. L'economo e un suo sostituto in caso di assenza sono designati con determinazione del direttore de L'Artisanà.

CAPO V – Commissione tecnica

Articolo 15 – Finalità

1. Tramite la commissione di cui al presente capo, *L'Artisanà decide l'applicazione di contrassegni sulle opere dell'artigianato valdostano, a garanzia dell'autenticità del prodotto, differenziati per l'artigianato storico, tradizionale, territoriale e artistico così come indicato dalla classificazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2025 n. 6.*[30]
2. *Detta classificazione, stabilita con deliberazione di Giunta regionale, è articolata sulla base dei seguenti criteri:*
   a) materiali utilizzati;
   b) forme rappresentate;
   c) tecniche di lavorazione impiegate;
   d) *funzioni d'uso dell'opera.*[31]
3. La commissione di cui al presente capo valuta anche l'ammissibilità alla vendita delle opere di artigianato, sulla base della loro qualità e della loro coerenza rispetto al proposito e all'immagine della rete commerciale de L'Artisanà.

Articolo 16 – Durata e composizione della commissione

1. La commissione dura in carica per l'intero mandato politico del consiglio di amministrazione ed è composta da:
   - due dipendenti de L'Artisanà, di cui uno assume funzioni di coordinatore;
   - un rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. La commissione si avvale di un segretario per la verbalizzazione delle sedute.
3. La commissione e il segretario verbalizzante sono designati con determinazione del presidente de L'Artisanà.

---

[30] norma riproduttiva della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-ter della legge regionale 24 maggio 2007 n. 10.
[31] norma riproduttiva del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2025 n. 6.

4. La commissione può avvalersi di esperti, chiamati a svolgere una funzione consultiva, nei limiti della disponibilità di spesa assegnata dal bilancio preventivo dell'ente.

Articolo 17 – Funzionamento della commissione

1. La commissione applica i contrassegni che classificano le opere dell'artigianato valdostano sui prodotti commercializzati da L'Artisanà al fine di autorizzarne la vendita.
2. La commissione può applicare i contrassegni su richiesta di un produttore professionale iscritto al Registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2025 n. 6, dietro riconoscimento dei corrispettivi definiti con determinazione del presidente de L'Artisanà e a condizione che l'opera rispetti le specifiche tecniche per accogliere il contrassegno.
3. Il coordinatore convoca la commissione al bisogno, in modo da fornire una risposta entro 30 giorni a una richiesta esterna.
4. La convocazione della commissione è effettuata con un preavviso minimo di due giorni mediante qualunque mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei componenti.
5. Le sedute della commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
6. I componenti sono tenuti ad astenersi dalle decisioni nelle quali sussista un interesse proprio o un interesse di parenti o affini fino al quarto grado, anche nel caso in cui tali rapporti riguardino soggetti conviventi di fatto.
7. Le decisioni della commissione sono assunte quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del coordinatore.